

NORME & TRIBUTI

NEWSLETTER | 2021

EVENTI



07.10.2021

Il green pass nel lavoro privato: disciplina legale e spunti operativi

(riservato alle aziende)

Ora: 11:30-13:00 - Online su Microsoft Teams

In collaborazione con DLA Piper, *Studio Partner del Network "Norme & Tributi"* della AHK Italien.

Per ulteriori informazioni e iscrizioni, [cliccare qui](#)



14.10.2021

Working Group Intellectual Property: Violazione di marchio e diritto d'autore online – problemi e prospettive (3. Incontro 2021)

(riservato alle aziende)

Ora: 16:00-18:00 - Online su Microsoft Teams

In collaborazione con DLA Piper, *Studio Partner del Network "Norme & Tributi"* della AHK Italien.

Per ulteriori informazioni, [cliccare qui](#)



20.10.2021

Working Group Fiscalità, 3. Incontro 2021

(riservato alle aziende socie AHK Italien)

Ora: 16:00-18:00

c/o AHK Italien, Via G. Fara 26, Milano, 3. piano

In collaborazione con CBA Studio Legale e Tributario, *Studio Partner del Network "Norme & Tributi"* della AHK Italien.

Per ulteriori informazioni, [cliccare qui](#)



27.10.2021

Tutelarsi dalle frodi esterne ed interne, dal KYP all'indagine interna

Ora: 9:30-10:30 (Welcome coffee dalle ore 9:00)

c/o AHK Italien, Via G. Fara 26, Milano, 3. piano

In collaborazione con Kroll Associates Srl, azienda socia AHK Italien.

Per ulteriori informazioni, [cliccare qui](#)

INDICE

DIRITTO SOCIETARIO

- ITALIA:** Cedibile il diritto di opzione alla sottoscrizione del capitale di S.r.l. Pagina **5**
GERMANIA: Registro per la trasparenza: notifica obbligatoria del titolare effettivo . . Pagina **5**

DIRITTO DEL LAVORO

- ITALIA:** Patto di non concorrenza e nullità della clausola di recesso da parte del datore di lavoro Pagina **6**

DIRITTO SINDACALE

- ITALIA:** Risarcimento danno in caso di libertà sindacale limitata Pagina **6**

TASSAZIONE DELLE IMPRESE

- ITALIA:** Super ACE per il periodo d'imposta 2021 Pagina **7**
GERMANIA: BVerfG: tasso d'interesse annuale del 6% incostituzionale. Pagina **7**

MERGERS & ACQUISITIONS

- ITALIA:** Il riconoscimento fiscale gratuito dei maggiori valori dell'azienda conferita con il c.d. Bonus aggregazioni. Pagina **8**

D.LGS. 231/01 E CORPORATE GOVERNANCE

- ITALIA:** Disposizioni urgenti in materia di Cybersicurezza Pagina **8**

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

- ITALIA:** Direttiva "madre-figlia" e holding period. Pagina **9**

PREZZI DI TRASFERIMENTO

- ITALIA:** Il trattamento delle garanzie finanziarie infragruppo secondo le Linee Guida OCSE. Pagina **9**

RETAIL & REAL ESTATE

- ITALIA:** La rinegoziazione del contratto di locazione in ragione della pandemia Covid-19. Pagina **10**

DIRITTO BANCARIO E FINANZIARIO

- ITALIA:** Novità in tema di pegno sui beni delle imprese Pagina **10**

INDICE

DIRITTO COMMERCIALE E DEGLI AGENTI

- ITALIA:** Nullità del patto di stabilità nel contratto di agenzia Pagina **11**
- GERMANIA:** Esclusione del diritto all'indennità in caso di recesso del preponente . . . Pagina **11**

DIRITTO DELLA PRIVACY

- ITALIA:** Il consenso per la conservazione dei dati delle carte di credito Pagina **12**

TMT – TELECOMMUNICATION, MEDIA AND TECHNOLOGY

- ITALIA:** Dichiarazione IVA OSS: prima scadenza il 31.10.21 Pagina **12**

DIRITTO DEI BREVETTI, DEI MARCHI E D'AUTORE

- ITALIA:** Milano futura sede del Tribunale Unificato Europeo dei Brevetti (TUB)? . . Pagina **13**
- GERMANIA:** Utilizzo del marchio a contratto di concessione scaduto? Pagina **13**

APPALTI

- ITALIA:** La Commissione lavori pubblici del Senato al lavoro sul disegno di legge delega in materia di contratti pubblici Pagina **14**

REATI CONNESSI ALL'ESERCIZIO DELL'IMPRESA

- ITALIA:** Sul reato di abuso di informazioni privilegiate Pagina **14**

CRISI D'IMPRESA, RESTRUCTURING E FALLIMENTO

- ITALIA:** Novità introdotte col D.L. n. 118/21 Pagina **15**
- GERMANIA:** Sovraindebitamento come presupposto per il fallimento: fattispecie dai labili confini Pagina **15**

ISPEZIONI FISCALI E CONTENZIOSI TRIBUTARI

- ITALIA:** Emendabilità della dichiarazione dei redditi Pagina **16**

IVA E DAZI

- ITALIA:** E-fatture tra Italia e San Marino dal 1. ottobre. Pagina **16**

DIRITTO SOCIETARIO**ITALIA: CEDIBILE IL DIRITTO DI OPZIONE ALLA SOTTOSCRIZIONE DEL CAPITALE DI S.R.L.**

Il socio che non intende sottoscrivere l'aumento di capitale mediante nuovi conferimenti di una S.r.l., può cedere il proprio diritto di opzione alla sottoscrizione ad un terzo estraneo alla compagine sociale. Così si è espressa la Cassazione nell'ordinanza n. 9460 del 9.04.21, confermando quanto già espresso dal Consiglio Notarile di Milano nella massima n. 157 del 17.05.16. La Cassazione ha stabilito che nulla osta, in linea di principio, alla configurabilità della trasferibilità del diritto di opzione del socio alla sottoscrizione, in proporzione alle quote sociali già possedute ai sensi dell'art. 2481bis c.c., di un aumento di capitale "a pagamento" non riservato a terzi. Infatti, la Cassazione ha sposato la tesi dottrinale secondo cui il profilo personalistico delle S.r.l. deve essere inteso non come chiusura della compagine sociale a nuovi soci, che giustificerebbe un divieto di cessione di tale diritto ma contrasterebbe con la libera cedibilità (derogabile) di cui all'art. 2469 c.c., quanto come diritto alla conservazione dei medesimi rapporti di forza tra i soci, in base alla proporzione di capitale detenuta. Per tale motivo, il socio titolare del diritto di opzione, in condizione di poter mantenere inalterata la propria posizione, ben può procedere alla cessione di tale diritto ad un terzo, se non vietato dallo statuto. Tuttavia, la trasferibilità del diritto di opzione dev'essere sempre esclusa quando incompatibile direttamente o indirettamente con le disposizioni statutarie in tema di circolazione delle partecipazioni societarie, dovendosi applicare al trasferimento del diritto di opzione le stesse previsioni.



E. Ziebs



D. Ferracin

RAin e Avv. stabilito Evelyn Ziebs, Partner |

evelyn.ziebs@roedl.com

Avv. Davide Ferracin, Associate |

davide.ferracin@roedl.com

Studio partner del Network "Norme & Tributi"
della Camera di Commercio Italo-Germanica**Rödl & Partner****GERMANIA: REGISTRO PER LA TRASPARENZA: NOTIFICA OBBLIGATORIA DEL TITOLARE EFFETTIVO**

Dal 1.08.21 sono entrate in vigore in Germania le nuove disposizioni in merito alla disciplina del c.d. Transparenzregister (Registro per la trasparenza), il quale raccoglie e conserva determinate informazioni sulla titolarità effettiva delle società. Il titolare effettivo è la persona fisica che detiene direttamente o indirettamente più del 25% del capitale o più del 25% dei diritti di voto di una società o che esercita un effettivo potere di controllo in altro modo. Le informazioni riguardanti il titolare effettivo sono ad es. nome e cognome, data di nascita, cittadinanze e modalità ed entità del controllo esercitato. Prima della riforma non sussisteva l'obbligo di notifica qualora detti dati fossero disponibili tramite altri registri nazionali pubblici, come ad es. il registro delle imprese. Ciò è cambiato. D'ora in poi la notifica deve essere fatta per quasi tutte le società, ma anche per le fondazioni e i trust. Le partecipazioni societarie devono essere ricostruite fino alla fine, anche all'estero. Per le società e associazioni che ora sono obbligate per la prima volta ad effettuare la notifica al Registro si applicano determinati periodi di transizione: nel caso della AG, SE o KgaA fino al 31.03.22, nel caso della GmbH, SCE o Partnerschaft fino al 30.06.22 e in tutti gli altri casi fino al 31.12.22. Le violazioni degli obblighi di notifica possono dare luogo a sanzioni pecuniarie molto elevate, che si possono orientare anche al fatturato annuo delle società.



K. von Hase



S. Deimel

RA Dr. Karl von Hase, Fachanwalt für Handels- und
Gesellschaftsrecht | karl.von.hase@luther-lawfirm.comSimon Deimel, praticante legale (Rechtsreferendar) |
simon.deimel@luther-lawfirm.comStudio partner del Network "Norme & Tributi"
della Camera di Commercio Italo-Germanica**Luther.**

DIRITTO DEL LAVORO

ITALIA: PATTO DI NON CONCORRENZA E NULLITÀ DELLA CLAUSOLA DI RECESSO DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO

Con ordinanza n. 23723 pubblicata il 1.09.21, la Corte di Cassazione torna a pronunciarsi in materia di nullità della clausola di recesso contenuta all'interno di un patto di non concorrenza post contrattuale ai sensi dell'art. 2125 c.c. Nello specifico, secondo la Corte, la previsione attributiva al datore di lavoro della facoltà di recedere arbitrariamente dal patto di non concorrenza in costanza di rapporto integra "una clausola nulla per contrasto con le norme imperative". Attenzione, tale clausola non influisce sulla validità del patto di non concorrenza e, di conseguenza, il lavoratore avrà diritto a percepire il relativo compenso. Difatti, le reciproche obbligazioni (obbligo del lavoratore di non concorrenza per due anni e pagamento da parte del datore di lavoro del relativo corrispettivo), una volta assunte, si cristallizzano al momento della conclusione del patto e la volontà successiva del datore di lavoro non può rilevare. Ne deriva che il lavoratore, accettando tale patto, si vincola volontariamente sin dall'inizio del rapporto di lavoro al rispetto del divieto di non concorrenza, con conseguente compressione della sua libertà personale nel progettare il proprio futuro lavorativo. Al contrario, ammettere la validità della clausola di recesso finirebbe per escludere il riconoscimento del corrispettivo e pregiudicare ingiustamente il lavoratore, ove il datore di lavoro dovesse decidere di recedere ex post rispetto all'assunzione del vincolo.



S. Hein



Avv. e RAin Susanne Hein | susanne.hein@susannehein.it
Studio partner del Network "Norme & Tributi"
della Camera di Commercio Italo-Germanica

DIRITTO SINDACALE

ITALIA: RISARCIMENTO DANNO IN CASO DI LIBERTÀ SINDACALE LIMITATA

Con la sentenza n. 20819 del 21.07.21, la Corte di Cassazione a Sezioni Unite, nel confermare la sentenza di merito, ha ritenuto discriminatoria la clausola acclusa al contratto di lavoro del personale di cabina degli aeromobili (intitolata "Estinzione del contratto"), impugnata dal sindacato di categoria. Ciò in quanto, la clausola in questione - contenuta nel CCNL irlandese applicato dall'azienda citata in giudizio ai propri dipendenti - è volta ad impedire interruzioni di lavoro e azioni sindacali collettive di qualsiasi tipo. Quanto detto, pena l'annullamento del contratto e la perdita di qualunque incremento retributivo o indennitario o di cambio turno. Secondo la Corte di Cassazione, la libertà sindacale è tutelata sia dalla Costituzione sia dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, potendo costituire oggetto di "convinzioni personali". E l'esercizio dei diritti riconducibili alla libertà sindacale è una delle possibili declinazioni delle "convinzioni personali" che non possono costituire fattore di discriminazione. Inoltre, le Sezioni Unite hanno affermato che il sindacato, quando agisce, come nel caso di specie, iure proprio a tutela di interessi omogeni individuali di rilevanza generale può chiedere ed ottenere il risarcimento del danno non patrimoniale. In considerazione di quanto sopra è stata confermata la condanna della società al risarcimento del danno non patrimoniale in favore dell'organizzazione sindacale ricorrente, quantificato in appello in via equitativa in 50.000 Euro, per comportamento antisindacale.



V. De Luca



E. Cannone



Avv. Vittorio De Luca | vittorio.deluca@delucapartners.it
Avv. Elena Cannone | elena.cannone@delucapartners.it

TASSAZIONE DELLE IMPRESE

ITALIA: SUPER ACE PER IL PERIODO D'IMPOSTA 2021

Il Decreto Sostegni-bis 73/21, convertito nella l. 106/21 del 23.07.21, ha introdotto la c.d. super ACE per il periodo d'imposta 2021. L'obiettivo è di incentivare la patrimonializzazione delle imprese fiscalmente residenti in Italia, ivi incluse le stabili organizzazioni italiane di soggetti esteri. Sono agevolate le variazioni in aumento del capitale proprio, sino a un massimo di 5 milioni di Euro, tramite il riconoscimento di una deduzione IRES (o IRPEF) del 15%. Le variazioni rilevano a partire dal primo giorno del periodo d'imposta, in deroga al criterio del pro-rata temporis. In alternativa, la deduzione può essere convertita in credito di imposta utilizzabile a decorrere dal giorno successivo dell'esecuzione della variazione in aumento (versamento, rinuncia, compensazione di crediti o delibera di riporto a nuovo degli utili). È stato, tuttavia, previsto un sistema di recuperabilità dell'agevolazione in caso di successiva riduzione degli apporti, nei due periodi successivi (ovvero nei periodi 2022 e 2023 per i soggetti solari). In sostanza, le società dovranno valutare il trade-off degli effetti della patrimonializzazione entro la fine dell'esercizio in corso, al fine di poter beneficiare di un risparmio d'imposta IRES (o IRPEF) o di un credito sino a un max di 180.000 Euro, con l'impossibilità di poter distribuire, sino al periodo 2024, le riserve di utili o di capitale che abbiano formato il patrimonio netto del periodo 2021.



H. Hilpold



G. Frigerio

bureau **Plattner**

Dott. Hannes Hilpold | hannes.hilpold@bureauplattner.com
Dott. Giorgio Frigerio | giorgio.frigerio@bureauplattner.com

GERMANIA: BVERFG: TASSO D'INTERESSE ANNUALE DEL 6% INCOSTITUZIONALE

Nella sua ordinanza dell'8.07.21 (R.G. 1 BvR 2237/14 e 1 BvR 2422/17), la Corte costituzionale federale (Bundesverfassungsgericht - BVerfG) ha stabilito che il tasso d'interesse annuale del 6% sulle imposte arretrate e sui rimborsi è incostituzionale a partire dal 1.01.14, a causa del basso livello dei tassi d'interesse che persiste strutturalmente da anni sul mercato dei capitali.

Secondo le considerazioni del BVerfG occorre distinguere tre archi temporali diversi. Per gli interessi calcolati fino al 2013, il tasso di interesse applicato non è contestabile. Per gli interessi calcolati per il periodo dal 1.01.14 al 31.12.18, il tasso d'interesse applicato è incostituzionale, ma rimane applicabile a vantaggio di un'affidabile pianificazione finanziaria (ordinanza di applicazione). Per gli interessi calcolati a partire dal 1.01.19, infine, il legislatore dovrà introdurre una nuova normativa, conforme alla Costituzione, entro il 31.07.22. Al fine di beneficiare della futura normativa occorre pertanto presentare ricorso contro le cartelle esattoriali non ancora diventate definitive riguardanti gli interessi stabiliti per i periodi dal 1.01.19 in poi. Le cartelle esattoriali sugli interessi per tali periodi diventate definitive non possono essere revocate o modificate, ma la loro esecuzione forzata è illegittima.



A. Pensovecchio



STEUERBERATER
RECHTSANWÄLTE
WIRTSCHAFTSPRÜFER

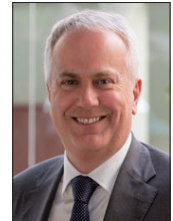
RAin Anna Pensovecchio |
a.pensovecchio@mader-stadler.de
Studio partner del Network "Norme & Tributi"
della Camera di Commercio Italo-Germanica

MERGERS & ACQUISITIONS

ITALIA: IL RICONOSCIMENTO FISCALE GRATUITO DEI MAGGIORI VALORI DELL'AZIENDA CONFERITA CON IL C.D. BONUS AGGREGAZIONI

Il legislatore italiano ha previsto con il D.L. 34/19 la possibilità, per la società di capitali conferitaria in un'operazione di conferimento d'azienda ex art. 176 del TUIR, di riconoscere gratuitamente al fine delle imposte dirette sui maggiori valori relativi ai beni strumentali materiali e immateriali e all'avviamento, emergenti dall'operazione di aggregazione e fino a un valore massimo di 5 milioni di Euro. Il vantaggio si concretizza nella deducibilità dei maggiori ammortamenti e del riconoscimento dei valori in sede di quantificazione di eventuali plusvalenze o minusvalenze in successive operazioni di vendita degli assets.

Per usufruire del c.d. "bonus aggregazioni" la società conferente e conferitaria devono essere società di capitali residenti e non devono essere parte dello stesso gruppo societario. Inoltre, a pena decadenza, i beni strumentali materiali e immateriali o l'avviamento di cui si riconoscono i maggiori valori fiscali non devono essere ulteriormente trasferiti tramite operazioni straordinarie (es. fusione, scissione o ulteriore conferimento) oppure ceduti nei successivi quattro periodi d'imposta dalla data d'iscrizione del conferimento nel registro delle imprese. Così ad esempio, un conferimento d'azienda concluso nel 2021, presuppone un "periodo di osservazione" dal 2021 al 2024.



C. Andreatta



S. Andreasi

PODINI & PARTNERS

Studio associato di consulenza fiscale, societaria, economica ed aziendale
Sozialität für Wirtschafts- und Steuerberatung, Wirtschaftsprüfung und Betriebsberatung

Dott. Claudio Andreatta | claudio.andreatta@data.bz.it

Dr.ssa Stefania Andreasi | stefania.andreasi@data.bz.it

D.LGS. 231/01 E CORPORATE GOVERNANCE

ITALIA: DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI CYBERSICUREZZA

Il 3 agosto scorso, il Senato ha approvato la l. 109/21 recante "Disposizioni urgenti in materia di cybersicurezza, definizione dell'architettura nazionale di cybersicurezza e istituzione dell'Agenzia per la Cybersicurezza".

Il provvedimento ha inciso sul Perimetro di Sicurezza Nazionale Cibernetica, la violazione delle cui disposizioni costituisce reato presupposto della responsabilità degli enti ai sensi dell'art. 1 del D.L. 105/19. Si ricorda che le relative disposizioni si applicano solo ai soggetti che abbiano ricevuto la comunicazione di essere stati inclusi nel Perimetro.

Per quanto di rilevanza ai fini del D.Lgs. 231/01, si segnala che la comunicazione degli elenchi delle reti ICT deve essere effettuata all'Agenzia per la Cybersicurezza nazionale e non più, come previsto in precedenza, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e al Ministero dello Sviluppo Economico. Inoltre, in materia di affidamento di forniture di beni, sistemi e servizi ICT, è ora previsto che l'obbligo della relativa comunicazione sia efficace dal 30.06.22, ovvero, se l'attestazione dell'operatività del CVCN dovesse giungere prima di tale data, a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del relativo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.



R. Di Vieto



D. Ghedi

Pirola
Pennuto
Zei
& Associati
studio di consulenza
tributaria e legale

Avv. Roberta Di Vieto | roberta.di.vieto@studiopirola.com

Avv. Daniele Ghedi | daniele.ghedi@studiopirola.com

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

ITALIA: DIRETTIVA "MADRE-FIGLIA" E HOLDING PERIOD

Con la risposta a interpello n. 537/21, l'amministrazione finanziaria ha fornito alcune indicazioni interessanti con riguardo alla (non) applicazione delle ritenute sui dividendi erogati da società italiane a "madri" estere europee. Pur riguardando il caso analizzato nella risposta una società svizzera, trovando applicazione in riferimento alla medesima l'Accordo UE-Svizzera che prevede benefici analoghi a quelli di cui all'art. 27bis del D.P.R. n. 600/73, si può ritenere che le indicazioni possano rilevare anche con riferimento alle "madri" UE. In primo luogo, l'Agenzia delle Entrate ha confermato la propria posizione (già espressa in precedenza, ad esempio, nella Circolare n. 60/01 e nella Risoluzione n. 109/05) secondo cui la non applicazione della ritenuta (in base all'Accordo o alla Direttiva) è subordinata al raggiungimento del periodo minimo di possesso (rispettivamente, due anni e un anno), da verificare al momento della distribuzione; ciò, asseritamente, per non inficiare l'attività di controllo. Tuttavia, e qui risiede l'elemento di novità e rilevanza della risposta, l'amministrazione finanziaria precisa che, invece, qualora la società italiana erogante i dividendi sia stata ammessa al regime di adempimento collaborativo (di cui agli artt. 3 e ss. D.Lgs. n. 128/15), che consente all'Agenzia delle Entrate di monitorare le situazioni di rischio fiscale del contribuente, le esigenze di controllo sono minori e, pertanto, la non applicazione della ritenuta può avvenire anche prima della conclusione del periodo minimo di possesso.



P. Pagani

HAGER & PARTNERS

Dott. Paolo Pagani | paolo.pagani@hager-partners.it
Studio partner del Network "Norme & Tributi"
della Camera di Commercio Italo-Germanica

PREZZI DI TRASFERIMENTO

ITALIA: IL TRATTAMENTO DELLE GARANZIE FINANZIARIE INFRAGRUPPO SECONDO LE LINEE GUIDA OCSE

La "Transfer pricing guidance on financial transactions", pubblicata dall'OCSE a febbraio 2020, nell'ambito della trattazione organica della disciplina del transfer pricing delle operazioni finanziarie, ha dedicato particolare attenzione alle garanzie finanziarie infragruppo.

In particolare, il contratto di garanzia è un accordo, in cui una parte garante si obbliga nei confronti di un soggetto beneficiario, nel caso in cui si verifichi un inadempimento da parte del debitore principale (garantito). All'interno dei gruppi, la finalità del rilascio di una garanzia ad una consociata è legata al miglioramento delle condizioni di accesso al credito garantito, tramite un incremento del merito creditizio con conseguente riduzione del costo per interessi e/o una maggiore capacità di indebitamento.

Se, dunque, la garanzia infragruppo permette di ottenere una riduzione dei costi di finanziamento, ai fini dell'arm's length principle, dovrà applicarsi il metodo del confronto del prezzo. Qualora, invece, grazie alla garanzia, sia possibile incrementare la capacità di indebitamento, l'OCSE afferma che la porzione di finanziamento eccedente dovrebbe essere riqualificata come un prestito dalla banca al garante che, a sua volta, effettua un apporto di capitale a favore del garantito.



G. Doneddu

RETAIL & REAL ESTATE**ITALIA: LA RINEGOZIAZIONE DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE IN REGIONE DELLA PANDEMIA COVID-19**

Ai sensi della legge italiana, l'intero rapporto contrattuale deve essere improntato – anche nella fase di esecuzione – ad un criterio di buona fede.

A fronte di un evento con effetti economici dirompenti quale è stato il Covid-19, con i conduttori che si sono trovati a dover corrispondere il canone nonostante la chiusura delle attività commerciali, può sostenersi che il locatore – per eseguire in buona fede il contratto – abbia un vero e proprio obbligo di rinegoziare il canone di locazione?

Hanno risposto positivamente sia la Corte di Cassazione – con la relazione tematica del luglio dello scorso anno – sia il legislatore – con alcune misure mirate contenute nel Decreto Ristori e nel Decreto Sostegni bis: la parte tenuta alla rinegoziiazione sarà ritenuta adempiente se dimostrerà di aver effettivamente svolto una trattativa, proponendo soluzioni riequilibrative del rapporto, eque alla luce dell'economia del contratto.

Resta inteso che l'oggetto della predetta obbligazione è la rinegoziiazione in sé, non il vero e proprio raggiungimento di un accordo: di conseguenza, al rispetto dei predetti requisiti, nessun rimprovero potrà essere mosso al locatore, anche nel caso in cui non sia stato raggiunto un accordo tra le parti.



L. Fabbri

E. Knickenberg
-Giardina**COCUZZA & ASSOCIATI**

Studio Legale

Avv. Lorenzo Fabbri | lfabbri@cocuzzaeassociati.it
Rechtsanwältin e Avv. Eva Knickenberg-Giardina |
eknickenberg@cocuzzaeassociati.it

DIRITTO BANCARIO E FINANZIARIO**ITALIA: NOVITÀ IN TEMA DI PEGNO SUI BENI DELLE IMPRESE**

Il legislatore italiano, al fine di rendere l'economia italiana più attrattiva per gli investitori e rafforzare le tutele previste per il credito ha di recente, da un lato, ampliato l'utilizzabilità del pegno "non possessorio" nel settore agroalimentare tramite il D.L. "Cura Italia" (D.L. n. 18/20) e, dall'altro, istituito il "registro dei pegni non possessori" tramite il nuovo D.M. n. 114/21 adottato ai sensi del D.L. n. 59/16. Con il D.L. "Cura Italia" ed il successivo decreto attuativo si è intervenuto estendendo a tutti i prodotti agroalimentari purché DOP o IGP il ventaglio di beni – finora limitato a formaggi e salumi – sui quali le imprese del settore possono costituire pegno non possessorio con patto rotativo (i.e. in base al quale i beni in garanzia potranno essere di volta in volta sostituiti). Mediante il D.M. n. 114/21, il governo italiano ha inoltre realizzato un ulteriore passo verso la completa implementazione della normativa in materia di pegno non possessorio: l'istituzione dell'apposito "registro dei pegni non possessori" presso l'Agenzia delle Entrate, da rendere operativo entro 8 mesi dall'entrata in vigore del decreto, e la messa a punto della disciplina di dettaglio renderanno finalmente operativa la possibilità di iscrivere – e rendere opponibile a terzi – il pegno su ogni bene mobile, materiale o immateriale, o credito di impresa.



F. Dotti



F. Seri

K&L GATES

Avv. Fabrizio Dotti – fabrizio.dotti@klgates.com
Avv. Francesco Seri – francesco.seri@klgates.com

DIRITTO COMMERCIALE E DEGLI AGENTI

ITALIA: NULLITÀ DEL PATTO DI STABILITÀ NEL CONTRATTO DI AGENZIA

Con una recente sentenza (Cass. 10.09.21, n. 24478), la Suprema Corte ha statuito che l'art. 1750 co. 4 c.c. - secondo cui "le parti possono concordare termini di preavviso di maggiore durata, ma il preponente non può osservare un termine inferiore a quello posto a carico dell'agente" - debba essere interpretato come disposizione che vieta quelle pattuizioni che possano alterare la parità delle parti in caso di recesso dal rapporto di agenzia. Sulla base di tale principio, nel caso esaminato, la Corte ha quindi ritenuto nullo, per frode alla suddetta disposizione normativa, il patto di stabilità contenuto nel contratto di agenzia in cui si disponeva il divieto di recesso dal contratto per qualunque motivo sino ad una certa data, pena per una sola delle parti (nella specie, l'agente) il pagamento - in aggiunta all'indennità di mancato preavviso - di una cospicua penale (quantificata in 100.000 Euro). Nelle motivazioni, la Corte pur evidenziando la non sovrapponibilità dei due istituti - trattandosi nell'un caso di liquidazione anticipata del danno derivante alla preponente dall'aver investito in un rapporto di collaborazione che si aspettava stabile, nell'altro, di sanzione per il mancato adempimento dell'obbligo di preavviso - ha, invero, ritenuto che la pattuizione della penale, aggiuntiva rispetto all'indennità di mancato preavviso, incidesse in maniera significativa sulla facoltà di recesso di una sola delle parti, limitandola fortemente, con conseguente elusione del principio imperativo di parità delle parti in tema di recesso.



F. Toffoletto



V. Rovere



Avv. Franco Toffoletto, Managing Partner |
sft@toffolettodeluca.it
Avv. Valentina Rovere, Associate |
sft@toffolettodeluca.it

GERMANIA: ESCLUSIONE DEL DIRITTO ALL'INDENNITÀ IN CASO DI RECESSO DEL PREPONENTE

Con sentenza del 22.02.21 (R.G. n. 2 U 13/18), la Corte di Appello di Berlino si è pronunciata in merito all'esclusione del diritto all'indennità di fine rapporto spettante all'agente in virtù del recesso per giusta causa. La giusta causa consisteva nel fatto che l'agente aveva nascosto al preponente che sua moglie lavorava come agente per il principale concorrente di quest'ultimo. Due mesi e mezzo dopo esserne venuto a conoscenza, il preponente ha risolto il contratto di agenzia senza preavviso. Anche l'agente ha risolto il contratto. Tra le parti è sorto un contenzioso concernente l'indennità di fine rapporto. L'art. 89b co. 3 n. 2 del Codice commerciale tedesco (HGB) prevede che l'indennità non è dovuta quando il preponente risolve il contratto per giusta causa. Ci si è chiesti se il diritto all'indennità decada solo in caso di recesso senza preavviso valido. Nel caso de quo era passato troppo tempo tra la scoperta del motivo del recesso e il recesso stesso, pertanto il recesso senza preavviso del preponente non era valido. La cessazione del rapporto contrattuale era stata, quindi, posta in essere dal recesso dell'agente. Tuttavia, la Corte ha ritenuto che l'indennità non era dovuta, in quanto ai fini del suo mancato pagamento sono necessarie solo tre condizioni: il recesso del preponente, il ricorrere di una giusta causa e la causalità della giusta causa rispetto al recesso. Non è invece necessaria la validità del recesso.



R. Budde



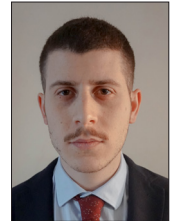
Law . Tax

Dr. Robert Budde | robert.budde@cms-hs.com

DIRITTO DELLA PRIVACY

ITALIA: IL CONSENSO PER LA CONSERVAZIONE DEI DATI DELLE CARTE DI CREDITO

Alla luce delle raccomandazioni 2/21 adottate dal Comitato europeo per la protezione dei dati, l'unica base giuridica utilizzabile dal Titolare del trattamento al fine di conservare i dati delle carte di credito dei clienti - in esclusivo riferimento a singoli acquisti di beni o servizi da parte di questi ultimi e per il solo scopo di facilitazione dei loro futuri acquisti - è rinvenibile nella prestazione del consenso. Viene, di conseguenza, esplicitamente negata la possibilità di utilizzare diverse basi giuridiche, quali ad esempio: la necessità di dare esecuzione ad un contratto, il perseguimento di un interesse pubblico da parte del Titolare, l'adempimento di un obbligo legale, la salvaguardia di interessi vitali della persona fisica e financo il perseguimento di un interesse legittimo da parte del Titolare del trattamento. Dalla serie di considerazioni appena illustrate, ne discende che il consenso debba integrare tutti gli elementi ex legge previsti affinché lo stesso possa dirsi acquisito in modo legittimo; in tal senso, occorrerà che lo stesso sia fornito in modo chiaro, libero ed inequivocabile da parte dell'interessato che - allo stesso modo - dovrà fornirlo mediante un'azione positiva ed inequivocabile. Parimenti, la revoca del consenso dovrà essere garantita in qualsiasi momento all'interessato ed esperibile nella stessa forma dell'acquisizione. Le suddette raccomandazioni, avendo natura di soft law, non possono definirsi vincolanti in caso di mancata osservazione, ma prescrivono ai Titolari precisa direzione operativa sul tema.



T. Mauri

Rödl & Partner

Dott. Tommaso Mauri | tommaso.mauri@roedl.com
Studio partner del Network "Norme & Tributi"
della Camera di Commercio Italo-Germanica

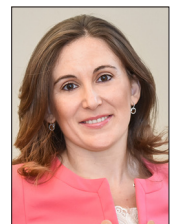
TMT – TELECOMMUNICATION, MEDIA AND TECHNOLOGY

ITALIA: DICHIARAZIONE IVA OSS: PRIMA SCADENZA IL 31.10.21

Scade il 31.10.21 il termine per l'invio all'Agenzia delle Entrate della dichiarazione IVA OSS relativa al trimestre luglio-settembre 2021, per i soggetti passivi domiciliati nel territorio dello Stato, o ivi residenti che non abbiano stabilito il domicilio all'estero che hanno aderito al regime opzionale OSS.

Tale regime trova applicazione dal 1.07.21, per le vendite a distanza di beni spediti o trasportati a destinazione di un altro Stato membro dell'Unione europea, che al superamento della soglia annua di 10.000 Euro sono rilevanti nel Paese di consumo.

La dichiarazione deve essere presentata sia nel caso in cui si abbia effettuato cessioni di beni nei confronti di privati consumatori UE sia nel caso contrario. La dichiarazione IVA deve contenere i seguenti dati: il numero di identificazione; l'ammontare delle cessioni effettuate nel periodo di riferimento, distintamente per ciascuno Stato membro in cui le medesime si considerano effettuate e suddiviso per aliquote, al netto dell'IVA; l'ammontare delle rettifiche relative a periodi precedenti; le aliquote applicate in relazione allo Stato membro; l'ammontare dell'IVA, suddiviso per aliquote, spettante a ciascuno Stato membro in cui la cessione di beni si considera effettuata. Il modello di Dichiarazione è redatto in conformità all'Allegato III del Regolamento di esecuzione (UE) 2020/194 del 12.02.20.



R. De Piro

DIRITTO DEI BREVETTI, DEI MARCHI E D'AUTORE

ITALIA: MILANO FUTURA SEDE DEL TRIBUNALE UNIFICATO EUROPEO DEI BREVETTI (TUB)?

Il Tribunale Unificato Europeo dei Brevetti (TUB) è una futura Corte UE - v. Trattato internazionale (2013/C 175/01) - che sarà dotata di giurisdizione europea esclusiva per le controversie relative sia al brevetto europeo tradizionale sia al nuovo "brevetto unitario". A seguito della Brexit, una delle due Sezioni distaccate della Divisione Centrale del TUB ubicata a Parigi dovrà essere trasferita da Londra ad una città dell'UE, mentre l'altra sezione andrà a Monaco di Baviera. L'Italia è diventata ora il terzo Stato UE per numero di brevetti dopo Germania e Francia. Milano è la città italiana dove vengono registrati il maggior numero di brevetti ed è sede giudiziaria in cui si concentrano le controversie in materia di brevetti, con conseguente alta specializzazione dei suoi magistrati, degli avvocati, dei tecnici coinvolti in tali controversie; è indubbiamente polo di attrazione dell'ampio e forte settore farmaceutico e chimico italiano. Milano, che è città pienamente internazionale, ha quindi ampie competenze negli specifici settori per esempio della farmaceutica e delle cosiddette human necessities, che sono tra quelli di competenza della sezione del TUB in questione. Nel corso dei prossimi mesi quasi certamente l'Italia chiederà pertanto formalmente in sede europea che Milano sostituisca Londra quale una delle due Sezioni distaccate della Divisione Centrale del TUB.



D. Bracchi



M. Secchi

AG
AGNOLI E GIUGGIOLI
STUDIO LEGALE

Avv. Daniele Bracchi | daniele.bracchi@agnoli-giuggioli.it
Avv. Marco Secchi | marco.secchi@agnoli-giuggioli.it
Studio partner del Network "Norme & Tributi"
della Camera di Commercio Italo-Germanica

GERMANIA: UTILIZZO DEL MARCHIO A CONTRATTO DI CONCESSIONE SCADUTO?

In una controversia dinanzi alla Corte d'Appello di Francoforte si è esaminata la questione, se e come un ex concessionario possa utilizzare il marchio del produttore. Si può affermare con chiarezza che ciò è consentito per prodotti - si trattava di moto del marchio Harley Davidson - già immessi sul mercato. L'ex concessionario, convenuto nell'ambito di un'azione negatoria, si era tuttavia definito, fra l'altro sul suo sito web e accanto alla propria denominazione sociale, esplicitamente quale "Società subentrata nella rappresentanza Harley Davidson". Sebbene ciò corrispondesse al vero, i giudici di Francoforte hanno stabilito che si è trattato di utilizzo illecito dei marchi protetti per Harley Davidson. Non rileva la circostanza che la convenuta figurava ancora come concessionaria nel software di navigazione per moto, poiché non si può ragionevolmente pretendere da Harley Davidson di cambiare questo stato di cose. I giudici non hanno ammesso nemmeno altri utilizzi dei marchi Harley Davidson che non abbiano direttamente a che fare con i prodotti stessi: il fatto che qualcuno sia stato un concessionario non autorizza più a utilizzare il marchio (Sentenza OLG Francoforte, 6 U 102/20 - non passata in giudicato).



K. Bott

GW Graf von Westphalen

RA Dr. Kristofer Bott | k.bott@gvw.com

APPALTI

ITALIA: LA COMMISSIONE LAVORI PUBBLICI DEL SENATO AL LAVORO SUL DISEGNO DI LEGGE DELEGA IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI

Lo scorso 30 giugno il Consiglio dei ministri ha adottato il disegno di legge delega in materia di contratti pubblici, attualmente in discussione alla Commissione lavori pubblici del Senato.

L'attuale disciplina della contrattualistica pubblica, anche a seguito dell'emergenza sanitaria, ha richiesto una riforma della normativa di riferimento.

In particolare, il settore del public procurement italiano sta vivendo un importante momento di cambiamento, reso necessario dall'evoluzione della giurisprudenza in materia oltre che dai molteplici nodi problematici dovuti all'inflazione legislativa. I numerosi correttivi al Codice Appalti, D.Lgs. 18.04.16, n. 50, ancorché ispirati da un intento di adeguamento del sistema nazionale all'ordinamento comunitario e dalla volontà di assicurare coerenza al sistema, hanno prodotto eccessive deroghe – temporanee e a regime – alla disciplina codicistica. Attraverso la legge delega, l'impegno del legislatore italiano, volto alla razionalizzazione della normativa attraverso strumenti di semplificazione, assume un valore strategico per l'attuazione delle strategie di Recovery e del PNRR.

Pertanto, dal momento di approvazione della legge delega, il Governo sarà chiamato, nei sei mesi successivi, a redigere i provvedimenti di attuazione.



A. Romano

SATTA ROMANO & ASSOCIATI
www.sattaromano.it

Avv. Anna Romano | segreteria@sattaromano.it

REATI CONNESSI ALL'ESERCIZIO DELL'IMPRESA

ITALIA: SUL REATO DI ABUSO DI INFORMAZIONI PRIVILEGIATE

La Sezione V penale della Cassazione, con sentenza n. 31507 del 11.08.21, si è occupata della particolare figura del c.d. "insider trading di se stesso", in una fattispecie di "rastrellamento" dei titoli di una società per azioni operato – prima della comunicazione al mercato della decisione di procedere ad un'offerta pubblica di acquisto degli stessi titoli e abusando di tale informazione – dall'amministratore delegato e dal presidente del consiglio di amministrazione della società, ideatori del progetto di OPA. La fattispecie è stata posta in essere tramite una società a responsabilità limitata appartenente al medesimo gruppo ed in concorso con il suo amministratore unico. Nello specifico, la Corte ha ritenuto che, ai fini dell'integrazione del reato di cui all'art. 184 del D.Lgs. n. 58/98, non è richiesto che l'informazione sia stata trasmessa all'agente da un terzo, né che essa abbia ad oggetto un fatto prodotto da un terzo.



K. Pfeifer

Rechtsanwaltssozietät
BRANDSTÄTTER
Studio legale associato

Avv. Karl Pfeifer | karl.pfeifer@brandstaetter.it

CRISI D'IMPRESA, RESTRUCTURING E FALLIMENTO**ITALIA: NOVITÀ INTRODOTTE COL D.L. N. 118/21**

Con il D.L. del 24.08.21, n. 118, il Governo ha da un lato nuovamente posticipato l'entrata in vigore del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (D.Lgs. del 12.01.19, n. 14), ora rinviata al 16.05.22 e, limitatamente al Titolo relativo alle procedure di allerta e di composizione assistita della crisi, al 31.12.23, e dall'altra ha anticipato l'adozione di alcune delle novità previste proprio dalla riforma del diritto fallimentare. È questo, ad esempio, il caso degli accordi di ristrutturazione ad efficacia estesa, ora inseriti all'art. 182septies della "vecchia" legge fallimentare, oppure delle convenzioni di moratoria, contenute nel nuovo art. 182octies l.f., o degli accordi di ristrutturazione agevolati (art. 182novies l.f.). Il decreto interviene inoltre sugli istituti già esistenti, per esempio consentendo la modifica del piano o degli accordi anche prima dell'omologazione degli accordi di ristrutturazione di cui all'art. 182bis l.f. La novità più importante è comunque certamente l'introduzione del nuovo istituto della composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa, sulla quale seguiranno approfondimenti nelle prossime newsletter, anche in attesa delle modifiche che dovessero essere introdotte in sede di conversione in legge del decreto legge in questione.



S. Grigolli



G. Mancini

GRIGOLLI  **PARTNER**
AVVOCATI - RECHTSANWÄLTE

RA e Avv. Dr. Stephan Grigolli |
stephan.grigolli@grigollipartner.it
Avv. Giuseppe Mancini |
giuseppe.mancini@grigollipartner.it

GERMANIA: SOVRAINDEBITAMENTO COME PRESUPPOSTO PER IL FALLIMENTO: FATTISPECIE DAI LABILI CONFINI

Nella sentenza del 13.07.21, la BGH (Corte suprema tedesca) ha stabilito che una lettera di patronage "debole" non è adatta a prevenire un sovraindebitamento "aritmetico". Laddove nella pianificazione finanziaria si manifestano buchi di liquidità, una prognosi positiva di continuità aziendale può essere infatti giustificata solo in casi eccezionali. La fattispecie del sovraindebitamento (da non confondere con un deficit nel bilancio commerciale) è rilevante sotto molti aspetti: gli amministratori devono presentare istanza di fallimento entro sei settimane dal verificarsi di tale presupposto, e sono responsabili per i pagamenti in seguito effettuati. Ai sensi del par. 19 co. 2 del InsO (legge fallimentare tedesca), il sovraindebitamento non rileva laddove l'azienda riesca con alta probabilità a continuare la sua attività nei 12 mesi successivi. Contraria alla BGH è la pronuncia (20.07.21) dell'OLG (Corte di Appello) di Düsseldorf: se un investitore finanziariamente solido ha sostenuto l'impresa in passato e ha espresso la sua disponibilità a fornire ulteriori fondi nella fase di avviamento a fronte di una chiara pianificazione finanziaria, l'amministratore può fare una prognosi positiva di continuità aziendale in base ad un piano che preveda la redditività dell'impresa e la circostanza che l'investitore non si tiri indietro. La pronuncia è positiva per gli amministratori di start-up, ma non in linea con l'attuale sentenza della BGH: dove rimane la certezza del diritto?



A. Seitz



A. Santonocito-Pluta



STEUERBERATER
RECHTSANWÄLTE
WIRTSCHAFTSPRÜFER

RA Alexander Seitz, LL.M. Eur. |
a.seitz@mader-stadler.de
Avv. Dr. Alessandra Santonocito-Pluta |
a.santonocito-pluta@mader-stadler.de
Studio partner del Network "Norme & Tributi"
della Camera di Commercio Italo-Germanica

ISPEZIONI FISCALI E CONTENZIOSI TRIBUTARI

ITALIA: EMENDABILITÀ DELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI

In linea con il principio di diritto esposto dalla Corte di Cassazione, Sezioni Unite, nella sentenza n. 13378/16, la stessa Corte con Ordinanza del 30.06.21 n. 18405/5, ha stabilito che in sede contenziosa al contribuente è sempre consentito di provare che l'originaria dichiarazione fosse viziata da un errore e che, di conseguenza, il presupposto impositivo non sussisteva.

Nel caso specifico, la Commissione Tributaria Regionale aveva, invece, ritenuto che non fosse più possibile per il contribuente vedersi riconosciuto un proprio credito non indicato in dichiarazione entro i termini di legge.



M. Petrucci



RP Legal & Tax

Avv. e Dott. Commercialista Marco Petrucci |
marco.petrucci@rplt.it

IVA E DAZI

ITALIA: E-FATTURE TRA ITALIA E SAN MARINO DAL 1. OTTOBRE

Il decreto MEF del 21.06.21 ed il provvedimento Prot. 211273/AE del 5.08.21 hanno definito la disciplina applicabile e le regole tecniche per l'emissione delle fatture elettroniche relative a cessioni di beni effettuate tra operatori residenti, stabiliti o identificati nel territorio dello Stato e soggetti residenti nella Repubblica di San Marino. L'utilizzo delle e-fatture è prevista dal 1.10.21, ma è stato istituito un periodo transitorio fino al 30.06.22, in cui è ammesso anche il documento cartaceo; l'obbligo della fatturazione elettronica scatterà dal 1.07.22. Il codice destinatario da usare nelle fatture elettroniche relative ai rapporti di scambio con i soggetti italiani è "2R4GT08".

La trasmissione avviene tramite il Sistema di Interscambio; il controllo è attribuito all'Ufficio tributario sammarinese e alla Direzione Provinciale di Pesaro Urbino, il cui esito verrà comunicato nei 4 mesi successivi all'emissione del documento. In caso di mancata convalida, la cessione sarà soggetta ad imposta e sarà necessario effettuare la nota di variazione.



S. Amoroso

STUDIO ASSOCIATO AMOROSO

Dott. Stefano Amoroso |
stefano.amoroso@studioamoroso.it

NOTE LEGALI



Deutsch-Italienische
Handelskammer
Camera di Commercio
Italo-Germanica



DEinternational Italia S.r.l. è la società di servizi della Camera di Commercio Italo-Germanica (AHK Italien)

CONTATTI:

Team "Norme & Tributi"

Via Gustavo Fara 26 | 20124 Milano

P.IVA/C.F. 05931290968

Tel. +39 02 3980091 | Fax +39 02 66988660

E-mail: recht@ahk.it

CONTENUTI | LINKS:

DEinternational Italia S.r.l. ha raccolto le informazioni con la maggiore cura possibile. Tuttavia, la correttezza e l'accuratezza delle informazioni contenute non possono essere garantite. Qualsiasi responsabilità per danni derivanti direttamente o indirettamente dall'uso dei testi delle pagine e/o siti collegati tramite link è esclusa.

Copyright immagini: Fotolia

INVIO DATI | PRIVACY:

I Suoi dati personali verranno trattati con la massima riservatezza e utilizzati solo ai fini della nostra attività istituzionale, ai sensi del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati Personali (GDPR). Le nostre informative sulla Privacy, sono consultabili sul nostro sito cliccando **qui**. Potrà in qualsiasi momento ottenere informazioni riguardo ai dati raccolti, richiederne l'aggiornamento o la cancellazione. Potrà, inoltre, revocare il consenso in ogni momento tramite e-mail (privacy@ahk.it), telefonicamente (+39 023980091) o al ricevimento della newsletter (cliccando sull'apposito link).